



# COMUNE DI FANANO

*(Provincia di Modena)*

## **REGOLAMENTO**

### **DI DISCIPLINA DEL CONSUMO IMMEDIATO SUL POSTO DI PRODOTTI DI GASTRONOMIA**

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 15.01.2015

Esecutivo dal \_\_\_\_\_

## **Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE**

La disciplina del presente Regolamento si applica:

- a) Agli esercizi di vicinato, ovvero le attività economiche di commercio al dettaglio, con superficie di vendita fino a mq. 150, in possesso di titolo autorizzatorio per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 114/1998, come modificato dall'art. 65 del D. Lgs. 26.03.2010, n. 59, o della previgente normativa, in regola con le disposizioni igienico-sanitarie per tale attività;
- b) Alle attività di panificazione o di produzione di prodotti da forno in genere, così come definite all'art. 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con modificazioni nella L. 04.08.2006, n. 248, in regola con le disposizioni igienico-sanitarie per tale attività;
- c) Alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia in possesso di titolo autorizzatorio per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 114/1998, e s.m. ed i., o della previgente normativa, in regola con le disposizioni igienico-sanitarie per tale attività.

## **Art. 2 DEFINIZIONE DI PRODOTTI DI GASTRONOMIA**

1. Si intendono genericamente per “prodotti di gastronomia” tutti i prodotti, bevande comprese, che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, nel rispetto dei gusti del consumatore.

## **Art. 3 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

1. Il consumo immediato sul posto, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione, è consentito:
  - a) agli esercizi di vicinato di cui al precedente art. 2, lett. a), per i prodotti di gastronomia oggetto di vendita;
  - b) alle attività di panificazione o di produzione di prodotti da forno in genere di cui al precedente art. 2, lett. b), per i prodotti di propria produzione;
  - c) alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia di cui al precedente art. 2, lett. c), per i prodotti di propria produzione e di gastronomia oggetto di vendita.
2. Il consumo sul posto deve configurarsi come evento occasionale, rimesso all'iniziativa estemporanea della clientela, in un momento successivo al perfezionarsi dell'acquisto di prodotti e senza che il prezzo di questi ultimi vari; il titolare dell'attività non deve in alcun modo adoperarsi o predisporre il locale, gli arredi e prodotti che incoraggino o involino il cliente a consumare sul posto, nemmeno con cartellonistica o materiale pubblicitario che, se presente, deve limitarsi a reclamizzare i prodotti oggetto di vendita.
3. Il consumo deve avvenire all'interno degli spazi destinati alle attività di vendita, che devono conservare le loro caratteristiche strutturali tipiche.
4. Il consumo può avvenire altresì su aree esterne a disposizione dell'azienda, a qualunque, titolo, sia private sia pubbliche, ferma restando la sussistenza delle condizioni generali richieste per il rilascio del titolo prescritto (autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico) e senza l'installazione di strutture fisse come, a titolo esemplificativo: tettoie, pensiline, verande, gazebo, pergolati in muratura, alluminio, legno, ecc.
5. Gli ambienti appositamente destinati al consumo (al chiuso o all'aperto) od a ciò attrezzati, devono essere adiacenti o comunicanti con l'area di vendita.
6. Il consumo può avvenire tramite l'utilizzo di arredi correlati all'attività e utili per la fruizione dei prodotti consumabili sul posto, di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva

del locale, come meglio descritti nel successivo art. 4, a condizione che i medesimi non configurino inequivocabilmente un'attività di somministrazione.

7. Gli operatori che intendano avvalersi della possibilità di far consumare sul posto, devono presentare comunicazione al Comune, fermo restando il rispetto degli eventuali adempimenti inerenti le norme igienico-sanitarie.

#### **Art. 4 ESERCIZIO DEL CONSUMO**

1. Il consumatore ritirerà direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, acquistati nella confezione originale o in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto.
2. Il pagamento del corrispettivo dovuto deve essere effettuato al momento dell'acquisto, prima dell'eventuale consumo sul posto.
3. E' consentito:
  - a) l'utilizzo di eventuali piani d'appoggio come mensole a muro, penisole e simili;
  - b) l'utilizzo di eventuali sedute come sgabelli, panchine o simili non abbinabili ad eventuali piani d'appoggio.
  - c) la fornitura di stoviglieria a perdere come: contenitori, vassoi, posate e bicchieri;
  - d) la fornitura di tovaglioli e salviette detergenti monouso;
  - e) la fornitura di bevande in confezione originale;
4. E' escluso:
  - a) l'utilizzo di arredi ed attrezzature tradizionalmente impiegate negli esercizi di somministrazione come tavoli e sedie associati o associabili;
  - b) la presenza sui piani di appoggio, a disposizione dei clienti, di alimenti allo stato sfuso o confezionati quali olio, aceto, sale, pepe, pane, zucchero, salse ecc.;
  - c) la fornitura di stoviglieria e posateria non a perdere;
  - d) l'utilizzo di apparecchiature per le bevande alla spina;
  - e) l'utilizzo di macchine industriali per il caffè e altre bevande calde;
  - f) il servizio assistito al tavolo da parte del titolare dell'esercizio o del personale dipendente, ovvero:
    - assistenza al cliente con menù
    - guida o indirizzamento nelle scelte
    - raccolta o registrazione di ordinazioni
    - trasporto del prodotto acquistato sul luogo del consumo
    - ritiro della stoviglieria e posateria a perdere dopo il consumo.Il servizio sarà pertanto limitato alla consegna dei prodotti al banco di vendita, ritirati direttamente dal consumatore, previo pagamento del corrispettivo;
  - g) qualsiasi attività di preparazione e miscela di bevande (es. caffè, tè, aperitivi, ecc.) se non, eventualmente, mediante distributore automatico con sistema di pre-pagamento a carico del cliente;
  - h) l'esposizione nel luogo del consumo o la consegna al cliente di qualsiasi lista o menù dei prodotti offerti per il consumo, con i relativi prezzi;
  - i) l'aumento dei prezzi dei prodotti consumati sul posto o l'applicazione di quote aggiuntive (cd. "coperto").

#### **Art. 5 REQUISITI IGIENICO - SANITARI**

1. L'utilizzo dei locali e degli arredi per il consumo sul posto dei prodotti in vendita o di gastronomia è soggetto alle prescrizioni e condizioni per il rispetto delle vigenti normative igienico – sanitarie e, in particolare:

- a) la zona destinata al consumo deve essere mantenuta in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori per rifiuti, possibilmente distinti per la raccolta differenziata, in numero adeguato e provvisti di copertura con dispositivo di apertura non manuale;
- b) la zona destinata al consumo non deve interferire con la zona destinata alla attività di vendita;
- c) i piani di appoggio per il consumo dovranno essere dotati di apposite coperture monouso e di tovaglioli e salviette monouso per la detersione a disposizione dei consumatori ;
- d) le stoviglie e la posateria fornite dovranno essere esclusivamente monouso.

## **Art. 6 SANZIONI**

1. Qualora il consumo sul posto sia svolto in difformità alle prescrizioni del presente Regolamento configurando lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in assenza della prescritta autorizzazione., si applicano le sanzioni previste dall'art. 19 della L.R. n. 14/2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

## **Art. 7 ATTIVITA' ESCLUSE DALLA PRESENTE DISCIPLINA**

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle imprese artigiane di cui all'art. 4, c. 2, lett. f) del D. Lgs n. 114/1998 e s.m. ed i., iscritte all'Albo di cui all'art. 5 della L. 08.08.1985 n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), esercenti la sola attività di artigianato alimentare (ad eccezione dei panificatori e dei produttori di prodotti da forno in genere di cui all'art. 1, lett. b) del presente Regolamento), per le quali resta salvo il diritto di svolgere attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o ad essi contigui. Per tali attività è ammessa solo la vendita per asporto.

## **Art. 8 ABROGAZIONI**

Il presente Regolamento sostituisce le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 5 del "Regolamento del procedimento e delle norme per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande" approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 29.09.2008 che si intendono quindi abrogate, ed ogni altro provvedimento regolamentare incompatibile.